

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale.

La legge 18 del 2007 riconosce la fibrillazione ventricolare quale una delle cause più rilevanti di mortalità e, al fine di garantire la tempestività e l'efficacia degli interventi in essa previsti, promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici esterni, in maniera coordinata su tutto il territorio regionale. Si tratta di apparecchi trasportabili, di piccole dimensioni e facilmente maneggevoli, dopo poche ore di corso. Infatti, per garantire un corretto uso di tali strumenti, la legge in questione si preoccupa di assicurare la formazione dei soggetti che andranno ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici esterni e di definire misure di sostegno finanziario in tal senso. Inoltre, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, viene prevista la predisposizione, da parte delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, di progetti di defibrillazione precoce, aventi anche lo scopo di individuare le sedi e le strutture nelle quali collocare i defibrillatori. In particolare, il modello a rete previsto per l'uso di questi strumenti dà priorità ad esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale. Ciò induce a destinare tale modello ai luoghi particolarmente frequentati (come scuole, palestre, stadi, centri sociali per anziani, centri commerciali, ecc.) ed alle zone montane e rurali, nelle quali risulta difficile l'arrivo delle ambulanze in tempi rapidi.